



COMUNE DI SAVIGLIANO

(Provincia di Cuneo)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 23.3.2022

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

INDICE

- Art. 1. Ambito di applicazione del regolamento
- Art. 2. Determinazione dell'aliquota di compartecipazione
- Art. 3. Esenzioni
- Art. 4. Rinvio a disposizioni di legge
- Art. 5. Funzionario Responsabile
- Art. 6. Entrata in vigore

Art. 1. Ambito di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare dagli artt. 52 e 59 D.Lgs del 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i., nonché nel rispetto dei principi contenuti nel D. Lgs. 19 agosto 2000 n. 267 e s.m.i..
2. Il regolamento disciplina per il Comune di Savigliano, per tutto quanto non previsto dalla normativa vigente, le modalità di applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui al D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e s.m.i..

Art. 2. Determinazione dell'aliquota di compartecipazione

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale è fissata per il Comune di Savigliano nella misura unica dello 0,8%¹.
2. Le aliquote sono determinate annualmente nei limiti di quanto stabilito dalla normativa vigente, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In assenza di tale provvedimento è confermata l'aliquota vigente nel precedente esercizio.

1 Per le aliquote in vigore negli anni precedenti, occorre fare riferimento all'art. 5 *bis* Regolamento Comunale per l'accertamento e la riscossione delle Entrate Tributarie, in vigore sino al 31.12.2021, come di seguito riassunte.

- Con Deliberazione Consiglio Comunale n. 59 del 27.12.2019 era stato previsto che: "A decorrere dall'anno 2020, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF viene stabilita nell'aliquota unica dello 0,8 per cento. Dall'1.1.2020 è altresì istituita una soglia di esenzione per i contribuenti in possesso di redditi IRPEF inferiori o pari ad € 8.000,00 (ottomila).
- Con Deliberazione Consiglio Comunale n. 6 del 27.2.2019 era stato previsto che: "Dal 2019 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF viene stabilita come segue, in base agli scaglioni di reddito imponibile previsti ex lege:
da € 0 ad € 15.000,00 = 0,73%;
da € 15.000,01 ad € 28.000,00 = 0,74%;
da € 28.000,01 ad € 55.000,00 = 0,78%;
da € 55.000,01 ad € 75.000,00 = 0,79%;
oltre € 75.000,01 = 0,80%".
Non era prevista soglia di esenzione
- Con Deliberazione Consiglio Comunale n. 2 del 29.3.2012 era stato previsto che "Dal 2012 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF viene stabilita come segue:
da € 0 a 15.000,00 = 0,65%;
da € 15.000,01 a 28.000,00 = 0,70%;
da € 28.000,01 a 55.000,00 = 0,75%;
da € 55.000,01 a 75.000,00 = 0,78%;
oltre € 75.000,01 = 0,80%".
Non era prevista soglia di esenzione.
- Per le annualità 2008-2011 era stata approvata l'aliquota unica dello 0,64 per cento, senza soglia di esenzione.
- Per le annualità 2002-2007 era stata approvata l'aliquota unica dello 0,50 per cento, senza soglia di esenzione.
- Per l'annualità 2021 era stata approvata l'aliquota unica dello 0,40 per cento, senza soglia di esenzione.
- Per l'annualità 2000, era stata approvata l'aliquota unica dello 0,20 per cento, senza soglia di esenzione.

3. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata ed acquista efficacia secondo le previsioni stabilite dalla normativa vigente.

Art. 3. Esenzioni

1. L'addizionale di cui al presente regolamento non è dovuta se il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è inferiore o pari ad Euro 8.000,00 (ottomila/00).
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di euro 8.000,00 (ottomila/00), l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota di cui all'articolo precedente al reddito imponibile complessivo.

Art. 4. Rinvio a disposizioni di legge

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre disposizioni di legge vigenti in materia.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute disposizioni vincolanti sovraordinate fintanto che non siano apportate le conseguenti modifiche.

Art. 5. Funzionario Responsabile

1. Il Funzionario Responsabile è il Responsabile del 7° Settore – Servizio Tributi, individuato con Deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 6. Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore con decorrenza 1° gennaio 2022.